



Demanio Marittimo

Ordinanza Dirigenziale N° 195

IL DIRIGENTE

- Richiamata integralmente l'Ordinanza Dirigenziale n.158/2018 in data 17.04.2018 ad oggetto "disciplina delle attività balneari" ;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n.512 del 21.05.2004 e successive modifiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.424 del 27.03.2015;
- Visto il D.Lgs. 112/1998;
- Visto il D.Lgs. 114/1998;
- Vista la L.R. 13/1999 così come modificata ed integrata;
- Vista la L.R. 23/2000;
- Vista la legge 16.3.2001, n. 88;
- Visto il D.P.C.M. 12.10.2000;
- Vista la L.R. n.1/2007;
- Vista la L.R. 7.02.2008 n.2;
- Vista la L.R. 4/7/2008, n.22;
- Visto il Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.91 del 17.12.2013 e sue successive modifiche;
- Visti i Regolamenti Regionali n.3/2007 e n.5/2011;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.156 del 15.02.2013 e successive modifiche di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.1057 del 5.08.2013 e n. 423 del 27.03.2015";
- Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

- Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020.

- Visto il decreto legge 16 marzo 2020, n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

- Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020.

- Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

- visto il DPCM 26 aprile 2020;
- visto il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n.2269/2020 ad oggetto “Modifica DD 1959/2020 posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19”;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 30/2020 in data 17 maggio 2020 e le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed adottate con lo stesso atto per il territorio ligure.
- richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali con cui sono state disposte, modificate e prorogate misure ad integrazione dei provvedimenti sopra richiamati, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, nonché in ultimo l’Ordinanza Sindacale n.48 del 4.05.2020 ad oggetto “Misure contingibili e urgenti per l’attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26aprile 2020 nel territorio del Comune di Sanremo”
- richiamata l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2018 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Sanremo in data 10.05.2018;
- richiamata integralmente l’Ordinanza Dirigenziale n.158/2020 in data 17.04.2018 relativa alla disciplina delle attività balneari per la stagione balneare 2020 in applicazione alle misure emergenziali per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DGR n.422 del 22.05.2020 ad oggetto “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020”;
- richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 22 maggio 2020;
- vista la nota del 29.05.2020 Reg. Uff. U. 0017208 del Direttore Marittimo della Liguria a firma Amm. Isp. Nicola CARLONE;
- visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 9.06.2020 ad oggetto “INDIRIZZI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE E SPIAGGE LIBERE LIMITATAMENTE ALLA STAGIONE BALNEARE 2020”;

**INTEGRA E RETTIFICA PER LE PORZIONI IN CONTRASTO, LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI di cui all’ordinanza
dirigenziale n.158/2018 in data 17.04.2018**

per la sola stagione balneare 2020,

- questo Comune autorizza al gestore tecnico delle spiagge libere attrezzate la **facoltà** di poter occupare, con le sue attrezzature da spiaggia, anziché il 50% **il 70 % del fronte mare e dell’area in concessione** (in deroga all’art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n.13 e s.m.i. e i. e alla DGR n.512 del 21 maggio 2004) con la precisazione che dovrà essere preventivamente trasmessa al Comune specifica comunicazione con allegata planimetria;

- questo Comune fa conoscere che, in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, delle indicazioni d'anziché richiamate e delle richiamate disposizioni normative regionali in materia per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come in particolare disposto dal DGR 422 del 22.05.2020, devono applicarsi in ambito demaniale marittimo anche le seguenti misure:

A. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

- 1) la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
- 2) nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
- 3) se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
- 4) il concessionario/gestore, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.

B. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e relative Linee Guida, nonché dell'Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria;

- 1) il concessionario/gestore, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locale bar, le cabine, i depositi e gli spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le Linee Guida nazionali, confermate nella citata Ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria;
- 2) il concessionario/gestore, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
- 3) il Comune, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e sm. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, può concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
- 4) i concessionari/gestori, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno della struttura balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
- 5) nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio. In via eccezionale il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della

Navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione si demanda alla posizione assunta con nota del 29.05.2020 Reg. Uff. U. 0017208 dalla Direzione Marittima della Liguria che dispone il <<... omissis ... *mantenimento di "tutti gli obblighi derivanti dalla concessione", oltre alla pulizia giornaliera – espressamente richiamata - anche il servizio di assistenza e salvataggio, il libero accesso all'arenile e la delimitazione della zona di mare riservata alla balneazione rientrano tra i doveri imprescindibili posti in capo al concessionario ...omissis ...>>*

ESPOSIZIONE ORDINANZA E CARTELLONISTICA INFORMATIVA

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza integra e sostituisce solo per le parti in contrasto, la precedente n.158 del 17.04.2018 ed entra in vigore dalla data di adozione.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
3. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

Sanremo, lì 12.06.2020

IL DIRIGENTE

Ing. Giambattista Maria MICELI
(documento firmato digitalmente)